

Comune di Siapiccia
Provincia di Oristano



REGOLAMENTO TARI

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11
del 28/07/2020**

**Modificato con deliberazione
del Consiglio n. 6 del
02/05/2023**

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	
Art. 2 -	Gestione e classificazione dei rifiuti	
Art. 3 -	Rifiuti assimilati agli urbani	
Art. 4 -	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	
Art. 5 -	Soggetto Attivo	
	TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	
Art. 6 -	Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 7 -	Soggetti Passivi	
Art. 8 -	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	
Art. 9 -	Esclusione dall'obbligo di conferimento	
Art. 10 -	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	
Art. 11 -	Superficie degli immobili	
	TITOLO III- TARIFFE	
Art. 12 -	Costi di gestione	
Art. 13 -	Determinazione della tariffa	
Art. 14 -	Articolazione della tariffa	
Art. 15 -	Periodi di applicazione del tributo	
Art. 16 -	Tariffa per utenze domestiche	
Art. 17 -	Occupanti le utenze domestiche	
Art. 18 -	Tariffa per le utenze non domestiche	
Art. 19 -	Classificazione delle utenze non domestiche	
Art. 20 -	Scuole statali	
Art. 21 -	Tributo giornaliero	
Art. 22 -	Tributo provinciale	
	TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
Art. 23 -	Riduzioni per le utenze domestiche	
Art. 24 -	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	
Art. 25 -	Riduzioni per il recupero	
Art. 26 -	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	
Art. 27 -	Agevolazioni	
Art. 28 -	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
	TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	
Art. 29 -	Obbligo di dichiarazione	
Art. 30 -	Contenuto e presentazione della dichiarazione	
Art. 31 -	Riscossione	
Art. 32 -	Somme di modesto ammontare	
Art. 33 -	Termini per il pagamento del tributo	

	TITOLO VI – ACCERTAMENTI -SANZIONI -CONTENZIOSO	
Art. 34 -	Accertamenti	
Art. 35 -	Sanzioni	
Art. 36 -	Contenzioso	
Art. 37 -	Trattamento dei dati personali	
Art. 38 -	Carta di qualità del Servizio TARI	
	ALLEGATI	
	Allegato A: sostanze non pericolose	
	Allegato B: Categorie di utenze non domestiche	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- g) 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiori a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 10 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto non gestibili dal pubblico servizio e la cui superficie non è soggetta a tassazione come specificato dall'articolo 37 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
 - a. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c. c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. d) i rifiuti radioattivi;
 - e. e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo TARI è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.